



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 e promossa

**DA**

e , rappresentati e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Alessio Orsini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

*Attori*

**CONTRO**

), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in

*Convenuto*

**OGGETTO:** Contratti bancari

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

Per parte opponente

e

*"Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:*

*- Accertare e dichiarare che sul rapporto di conto corrente promiscuo assistito da apertura di credito in conto corrente ed anticipo R.I.B.A. SBF n. 02267, successivamente numerato 310002667 e n. 31.002.4300139 la Banca convenuta ha praticato ed applicato: a) indebiti tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati; b) tassi di interesse usurari in violazione dell'art. 644 c.p. nonché della l. n. 108/1996; c) anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c.; d) commissioni di massimo scoperto non concordate e/o prive di causa; e) addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o privi di causa; f) valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa in violazione di legge e/o di contratto*

*e quindi accertare e dichiarare il reale saldo del conto corrente alla data di chiusura di esso con esclusione di tutti gli illegittimi addebiti di cui sopra e, in accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo esperita dall'Attore con il presente atto condannare la Banca*



1., conseguentemente, determinato all'attualità il saldo del rapporto di conto corrente, effettuate le eventuali compensazioni, alla ripetizione secondo le regole degli artt. 2033 e ss c.c. di tutte indistintamente le somme che dovessero risultare, a seguito di esperenda CTU contabile, esserle state dalla correntista pagate indebitamente, oltre rivalutazioni nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. nell'accezione di che a Cass. civ., sez. U., 16.07.2008, n. 19499 con gli interessi sulle somme liquidande a decorrere, quantomeno, dalla data di costituzione in mora della convenuta avvenuta con raccomandata del 19.03.2013, ricevuta il 22.03.2013, fino all'eventuale soddisfo, fatto salvo e riservato il diritto di agire in autonomo e separato giudizio per ogni altra voce di danno;

- Accertare e dichiarare la nullità del finanziamento chirografario del 4.11.2010 di € 119.000,00 per nullità della causa in concreto poiché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ed utilizzato per percepire somme indebite, frutto d'usura, anatocismo ed interessi, commissioni, valute ed oneri ultralegali, applicati al rapporto di conto corrente di cui ha ripianato l'apparente saldo e, per l'effetto, condannare la Banca, effettuate le eventuali compensazioni, al rimborso di tutte le spese illegittimamente percepite in ragione di tale finanziamento, così come documentate, oltre interessi legali a partire da ogni singolo pagamento e rivalutazioni, con ogni conseguente pronuncia, fatto salvo e riservato il diritto di agire in autonomo e separato giudizio per ogni altra voce di danno;

- Accertare e dichiarare la nullità del pegno concesso con atto del 20.10.2010 rappresentato dal libretto nominativo n. 31.550.50605.51 emesso in data 5.10.2010 e/o di qualsivoglia importo concesso a pegno;

- Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione specifica sottoscritta dalla signora . . . diretta a garantire sino alla concorrenza di € 150.000,00 il finanziamento chirografario del 4.11.2010 n. 31.601.1049429

- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate dalla . . . sia alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia presso la Crif s.p.a. ordinandone la cancellazione sin dall'inizio e condannare la . . . a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, nella misura di € 50.000,00 in favore del signor . . . ed in € 20.000,00 in favore della signora . . . o in quella diversa che potrà essere valutata anche in via equitativa, salvo e riservato diritto di proporre autonomo e separato giudizio per il maggior danno nel caso di eventuali futuri dipendenti dalle denunciate condotte;

- In via subordinata, accertare e dichiarare il reale dare e avere tra le parti in ragione di tutto quanto dedotto, effettuate le eventuali compensazioni, con restituzione di tutte indistintamente le somme che dovessero essere dovute all'attore in ragione dei motivi di cui al presente atto;

- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di procuratore de presente giudizio.

Per . . .

“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande attrici e, comunque, accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande stesse e, per l'effetto, rigettarle integralmente;



- Accertare e dichiarare comunque la prescrizione di ogni diritto di parte attrice, sia al ricomputo del saldo sia alla ripetizione di addebiti o pagamenti, effettuati nell'ambito del rapporto di conto corrente od altro per cui è causa, anteriori al 21.07.2005, ex art. 2935 c.c., accertando e dichiarando altresì la prescrizione di ogni diritto di parte attrice a contestare, ai fini del relativo computo, le risultanze degli estratti conto della banca.

Con vittoria di spese di lite”

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.07.2015 titolare dell'omonima ditta individuale, e hanno convenuto in giudizio la (poi a.) affinché l'intestato Tribunale accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 02667 (successivamente numerato n. 310002667) con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto e condanna della banca alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato.

Hanno chiesto, altresì, in conseguenza del ricalcolo del suddetto saldo del conto corrente, la dichiarazione di invalidità del contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 4.10.2010 (n. 31.621.1049429) in quanto nullo per difetto di causa (essendo stato stipulato allo scopo del consolidamento di esposizioni debitorie da ritenersi, per le causali sopra esposte, inesistenti) nonché la conseguente invalidità del pegno di € 30.000,00 del 20.10.2010 e della fideiussione specifica rilasciata da i.

Hanno chiesto, infine, la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia e alla Crif.

2. Si è costituita in giudizio la s.p.a. (poi l s.p.a.) la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda attrice nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto e in diritto.

3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 25.10.2021.

Con ordinanza del 7.02.2022 la causa è stata rimessa sul ruolo per il rinnovo delle operazioni peritali ed è stata nuovamente presa in decisione all'udienza del 22.02.2024 con concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

#### Le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta

4. Parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice con riferimento al contratto di conto corrente n. 02667 in ragione dell'intervenuta novazione del rapporto derivante dalla stipulazione del contratto di finanziamento n. 31.621.1049429 destinato al consolidamento delle esposizioni debitorie.



Risulta, infatti, che in data 23.11.2009 ... ha presentato la richiesta di finanziamento di € 119.000,00 in adesione al Programma Regionale “Consolidamento della passività a breve” approvato con deliberazione della giunta della Regione Abruzzo n. 354/2009 - consistente nella corresponsione di contributi agli interessi (nella specie nella misura di € 10.162,60) a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, per il tramite di operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) - finanziamento che è stato utilizzato per estinguere il saldo passivo del citato conto corrente.

Secondo la prospettazione di parte convenuta, pertanto, si sarebbe in presenza di una novazione del rapporto obbligatorio ovvero di una transazione novativa con conseguente sostituzione dell’originaria obbligazione (ossia quella derivante dal contratto di conto corrente) con una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso (ossia quella derivante dal contratto di finanziamento), da cui conseguirebbe l’impossibilità di sollevare eccezioni relative al contratto di conto corrente.

La tesi di parte convenuta non merita accoglimento.

4.1. La novazione oggettiva è il contratto con cui le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto (cd. novazione reale) o titolo diverso (cd. novazione causale), determinando – in tal modo – l’estinzione dell’obbligazione originaria nel momento in cui è raggiunto l’accordo novativo (art. 1230 c.c.).

Si tratta, quindi, di un contratto consensuale al contempo estintivo e costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio, per la cui configurabilità deve sussistere sia l’elemento oggettivo del cd. *aliquid novi* (ossia la sostituzione dell’obbligazione originaria con un’altra avente titolo o oggetto diverso) sia l’elemento soggettivo del cd. *animus novandi* (ossia la volontà, anche tacita, purché non equivoca, di estinguere l’obbligazione precedente).

Nel caso di specie, anche a voler qualificare l’operazione come novazione, non può ritenersi che l’odierno attore sia impossibilitato a contestare le illegittimità dell’originario contratto di conto corrente in quanto, in conseguenza della novazione oggettiva, la nuova obbligazione è strettamente legata a quella originaria, costituendone il presupposto tanto che l’art. 1234 c.c. prevede che la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria.

4.2. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, inoltre, l’operazione non può qualificarsi come transazione novativa in ragione dell’impossibilità di qualificare il contratto di finanziamento come contratto di transazione, tale essendo il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 co. 1 c.c.).

Nel caso di specie, infatti, non si rinvencono reciproche concessioni tra le parti né il contratto è stato stipulato per prevenire una futura lite, trattandosi semplicemente di domanda formulata da parte attrice in adesione al sopra citato Programma Regionale “Consolidamento della passività a breve”.

5. Sempre in via preliminare parte convenuta ha eccepito la decadenza dalla facoltà di



impugnazione ex art. 1832 c.c. (secondo cui «l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze») nonché ex art. 119 co. 3 Tub secondo cui «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento»

L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto l'approvazione prevista dall'art. 1832 c.c. (applicabile ai contratti di conto corrente in virtù del richiamo ex art. 1857 c.c.) nonché dall'art. 119 Tub attiene al solo profilo contabile e non riguarda la validità o l'efficacia del rapporto sottostante alle rimesse, la quale, quindi, può essere contestata negli ordinari termini di prescrizione. In altri termini, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità o dell'efficacia di tali rapporti, di guisa che le eccezioni sollevate dall'odierno opponente non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto.

#### **L'onere della prova. La documentazione presente in atti**

6. Prima di esaminare nel merito le singole questioni poste dagli odierni attori occorre chiarire le regole in tema di riparto dell'onere della prova allorquando, come nel caso di specie, è il cliente ad agire in giudizio chiedendo l'accertamento del saldo del rapporto di conto corrente con contestuale domanda alla ripetizione di indebito.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità «alle controversie tra banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato dal corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione» (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 1, 28 novembre 2018, n. 30822), dovendo – cioè – il correntista documentare l'andamento del rapporto mediante la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto completi (cfr. Cass. civ., sez. 1, 17 aprile 2020, n. 7895; Cass. civ., sez. 1, 11 novembre 2019, n. 29050).

6.1. Nel caso di specie non risulta in atti il contratto originario di conto corrente ma risulta che parte attrice:

- in data 19.03.2013 ha richiesto ex art. 119 Tub alla banca copia dell'originario contratto di conto corrente n. 310002667 e del rapporto SBF n. 31.002.4300139 (vd. doc. 10 allegato alla citazione), successivamente reiterata con raccomandate del 3.06.2013 (vd. doc. 12 allegato alla citazione), del 3.02.2014 (vd. doc. 16 allegato alla citazione), del 18.03.2014 (vd. doc. 17 allegato alla citazione) e del 19.03.2014 (vd. doc. 18 allegato alla citazione);

- ha ottenuto dal Tribunale il decreto ingiuntivo che ha intimato alla banca la consegna



dell'originario contratto di conto corrente (vd. doc. 21-22 allegati alla citazione), il quale è stato, dapprima, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (vd. doc. 39 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), cui è seguito il rigetto dell'opposizione proposta dalla banca odierna convenuta (vd. doc. allegato al deposito dell'11.12.2017 di parte attrice).

L'art. 119 co. 4 Tub prevede che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, «entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Quanto all'ambito applicativo di tale disposizione ritiene il Tribunale che, nonostante il riferimento alle singole operazioni faccia propendere per la limitazione di tale possibilità ai soli estratti conto, la banca è comunque tenuta, in conformità al generale obbligo di buona fede e correttezza, a fornire copia anche dei contratti (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093).

Quanto al limite temporale decennale previsto dalla disposizione, ritiene il Tribunale che mentre per gli estratti conto il *dies a quo* va individuato nel momento di loro formazione, per i contratti, in ragione della loro funzione di disciplina dei rapporti in corso, il dovere di correttezza e buona fede impone in capo alla banca un obbligo di loro conservazione finché non sono prescritte le azioni dallo stesso derivanti, con la conseguenza che l'obbligo di conservazione si estende fino al decennio successivo alla chiusura del rapporto (cfr. Corte d'Appello Milano n. 1796/2012).

Quanto alla natura giuridica della disposizione, trattasi di una disposizione che concorre, unitamente agli artt. 116,117,118 Tub, a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente avendo, quindi, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica finale e non strumentale, dovendo – tuttavia – la stessa precedere l'introduzione del giudizio o, quantomeno, l'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto se il cliente non ha formulato la preventiva richiesta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 11 maggio 2022, n. 14872).

Nel caso di specie, il correntista ha dapprima formulato l'istanza ex art. 119 Tub e, dinanzi alla sua inottemperanza, ha ottenuto il decreto ingiuntivo che ha condannato la banca alla consegna dell'originario contratto di conto corrente, entrambe rimaste inevase.

Di tale duplice inottemperanza occorre tener conto ex art. 116 co. 2 c.c., il quale impone di «valutare in modo rigoroso il comportamento processuale dell'istituto bancario, essendo a suo carico un obbligo specifico, fondato sullo statuto di protezione del cliente e sul principio di prossimità della prova, di produrre la documentazione richiesta dal cliente, avendo quest'ultimo il diritto di ottenerne copia» (cfr. Cass. civ. n. 14872/2022 cit.)

6.2. Parimenti non risultano prodotti in giudizio tutti gli estratti conto e, in particolare, risultano – come evidenziato dal CTU – gli estratti conto del periodo dal 1.01.1980 al 9.12.2013 ad eccezione degli estratti conto:

- degli anni 1989, 1990, 1997;
- dei mesi di Novembre (in parte) e Dicembre 1982;



- dei mesi di Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre 1983 (in parte);
- del I e IV trimestre 1984 (in parte);
- del II trimestre 1985;
- dei mesi di Febbraio (in parte) e Marzo 1986;
- del mese di Ottobre 1991;
- del III trimestre 1992 (in parte);
- del I, II, III, IV (in parte) trimestre 1994;
- del II e III (in parte) trimestre del 1995;
- del mese di Dicembre 1996 (in parte);
- del mese di Maggio 2000 (in parte);
- del mese di Dicembre 2006 (in parte);
- dei mesi di Gennaio e Febbraio 2008 (in parte)

Ritiene il Tribunale che, considerata la durata trentennale del rapporto di conto corrente in esame, tali mancanze non impediscono la ricostruzione del rapporto, dovendosi – come correttamente effettuato dal CTU – effettuare i conteggi partendo dal saldo finale iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentale e detraendo la differenza tra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato (e ripetendo l'operazione per ciascuno dei periodi documentati).

#### **L'analisi del conto corrente n. 0**

7. Ciò posto in relazione al contratto di conto corrente n. 7 parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione.

La domanda merita accoglimento non essendo stato depositato l'originario contratto con la conseguenza che ai tassi di interesse concretamente applicati dalla banca deve sostituito il tasso di cui all' art. 117 co. 7 lett. a) d.lgs. n. 385/1993.

Ciò fino alla data del 18.11.2003 quando le parti hanno validamente rinegoziato le condizioni contrattuali (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 11 allegato alla citazione), data a decorrere dalla quale si applicano gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita (sul punto, vd. anche par. 8.1. della motivazione).

8. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice avente ad oggetto la contestata illegittima applicazione di interessi anatocistici.

Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione).

L'art. 1283 c.c. prevede che «*in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*», dove gli usi cui si riferisce



tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. *usus*) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. *opinio juris ac necessitatis*).

Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c.

Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'*overruling* – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172)

Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «*modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*», fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere «*assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*» (art. 25 co. 2).

Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «*nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità*» e il co. 2 prevede che «*nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori*».

La violazione delle disposizioni sopra riportate comporta la necessità di calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. U, 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 1, 17 agosto 2016, n. 17150).

8.1. In applicazione di tali principi deve procedersi al ricalcolo escludendo ogni capitalizzazione degli interessi fino al 18.11.2003 allorquando è stata validamente pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi (vd. art. 7, doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che «l'indicazione, in contratto, di





un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” in quanto “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”, di talché “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Cass. civ., ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4231).

Coerentemente, pertanto, il CTU ha provveduto ad espungere ogni forma di capitalizzazione anche successivamente a tale data e, per le stesse ragioni, ha applicato per il periodo successivo al 18.11.2003 il tasso di interesse ex art. 117 Tub (vd. pag. 7 della CTU)

9. In terzo luogo, dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.

Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo.

L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993).

Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che *«sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido»*.

Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n.



385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.

9.1. In applicazione di tali principi, difettando la base di calcolo della commissione di massimo scoperto, la stessa è stata correttamente espunta dal CTU (vd. pag. 7 della CTU)

10. In quarto luogo, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996.

Al riguardo il CTU ha riscontrato il superamento del tasso soglia usurario prendendo in considerazione il tasso annuo effettivo (t.a.e.) in considerazione del mancato rinvenimento nel contratto di alcuni elementi necessari per il calcolo del t.e.g. (vd. pag. 24 della CTU).

Ritiene il Tribunale di non condividere, sul punto, le risultanze della CTU in quanto, come noto, per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto del t.e.g., ossia del tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898), il quale, contrariamente a quanto affermato dal CTU, era ricavabile dal contratto, come risulta dalla stessa perizia di parte attrice (vd. doc. allegato alla citazione).

Nonostante ciò non è necessaria la rimessione della causa sul ruolo per procedere alla riconvocazione del CTU e al conferimento allo stesso di un ulteriore incarico integrativo in quanto dalla stessa prospettazione di parte attrice il teg contrattuale sarebbe superiore del tasso soglia nel 4/06, dal 1/11 al 4/13 (vd. doc. allegato alla citazione), il che non determina la non debenza degli interessi corrispettivi in considerazione dell'irrelevanza della cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto).

11. Infine, devono essere rigettate, in quanto genericamente formulate, le doglianze relative all'illegittima applicazione degli "altri oneri, commissioni e spese" nonché dell'applicazione delle valute.

12. Ciò chiarito la banca convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione atteso che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.) decorrente, nel caso di specie, dalla missiva di parte attrice del 19.03.2013 (vd. doc. 10 allegato alla citazione)

Detta eccezione è stata correttamente formulata in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che ha esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di c/c assistito da apertura di



credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., sez. U., n. 15898 del 13.6.2019) spettando al correntista, a fronte di tale eccezione, provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (cfr. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31927).

Il sopraesposto termine decennale di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., da quando è stato effettuato il pagamento indebito.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sulla base del rilievo per cui per "pagamento" deve intendersi l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto – *solvens* – con conseguente spostamento patrimoniale in favore di un altro soggetto – *accipiens* - hanno affermato che occorre distinguere le operazioni meramente ripristinatorie della provvista (ossia quelle che mirano a ripristinare una disponibilità che in precedenza esisteva) dalle operazioni solutorie (ossia quelle destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento): nel primo caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui viene definito il saldo di chiusura del conto nel quale gli interessi erano stati annotati mentre nel secondo caso il termine di prescrizione decorre dalla data di ogni operazione (cfr. Cass., sez. U., n. 24418 del 2.12.2010). In altri termini il discrimine tra le rimesse solutorie e ripristinatorie, al fine di capire quali devono essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile: quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito e, solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile (per converso la funzione dei versamenti in conto è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente).

12.1. Quanto al saldo di riferimento ritiene il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale in adesione alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito la necessità di procedere al calcolo avendo come riferimento il saldo rettificato – occorrendo, cioè, procedere alla ricostruzione del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci - e non già il saldo banca (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. civ., sez. 1 16 marzo 2023, n. 7721) per le seguenti ragioni.

In primo luogo perché se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenta dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista, con la conseguenza che non si può fare affidamento su quelle che sono le



risultanze finali offerte dalla banca, in quanto basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale.

In secondo luogo perché occorre tenere separate l'azione di prescrizione e l'azione di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca, di talché l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista e ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori (così facendo si viene solamente ad operare una *fictio iuris* finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c., non risulta violato).

In conclusione, “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebiti con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto”, con la conseguenza che “il *dies a quo* della prescrizione della *condictio indebiti* di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ. n. 7721/2023 cit.).

12.2. Dinanzi all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca spetta, poi, al cliente fornire la prova dell'esistenza di un fido di fatto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 18 gennaio 2022, n. 1398 secondo cui in presenza dell'eccezione di prescrizione della banca è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebiti, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come meramente ripristinatorie della provvista le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento).

Prima dell'entrata in vigore della l. n. 154/1992 – la quale ha introdotto l'obbligo di forma scritta dei contratti - la giurisprudenza riconosceva la possibilità di realizzare un'apertura di credito per “*facta concludentia*” (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1996, n. 3842, Cass., sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090).

Dopo l'entrata in vigore della l. n. 154/1992 si è posto il problema dell'ammissibilità dell'affidamento di fatto in quanto l'art. 117 co. 1 T.U.B. prevede che i contratti bancari e finanziari (ivi compreso, dunque, anche il contratto di apertura di credito) devono essere redatti per iscritto con consegna di una copia al cliente ed il successivo co. 2 abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del C.I.C.R., a prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano



stipulati in forma diversa da quella scritta quando le operazioni e i servizi sono effettuati in esecuzione di contratti eseguiti per iscritto.

La giurisprudenza successiva ha chiarito che è necessario che il contratto di conto corrente contenga una sostanziale regolamentazione del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7763) ossia, in altri termini, il contratto di conto corrente – da redigere necessariamente per iscritto – deve contenere le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2017, n. 27836).

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che anche ove ciò non sussista – ossia anche ove il contratto di conto corrente manchi ovvero non contenga le indicazioni economiche del contratto di apertura di credito – il correntista può comunque provare in altro modo l'esistenza del fido di fatto, quale controeccezione rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in quanto la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta è una nullità di protezione che può essere fatta valere solo a vantaggio del cliente (art. 127 co. 2 T.U.B.), di talché quest'ultimo può rinunciare a far valere tale nullità e richiedere l'esecuzione del contratto.

Con riferimento alla modalità di prova dell'esistenza del fido, fermo che non operano le limitazioni di cui all'art. 2725 co. 2 c.c., la giurisprudenza prevalente ha individuato i seguenti indici sintomatici: i) la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito; ii) l'entità del saldo debitore; iii) la mancata richiesta del cliente di rientro dallo scoperto di conto corrente; iv) la previsione di una commissione di massimo scoperto; v) l'indicazione della Banca nella centrale rischi della soglia dell'affidamento; vi) la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfinamento o sofferenza; vii) la previsione e l'applicazione di differenti tassi debitori.

La presenza di tali indici, tuttavia, non consente sempre di identificare la misura dell'affidamento, la quale è un elemento essenziale del contratto ex art. 1842 c.c., trattandosi di elemento necessario per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2007, n. 14676 che in tema di revocatoria fallimentare ha affermato che al fine di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle all'azione revocatoria occorre provare l'esistenza, il periodo e l'ammontare dell'affidamento). Ne deriva che, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è necessario che il correntista provi la misura dell'affidamento (Cass. civ., sez. I, ordinanza 5 giugno 2022, n. 188) e ove ciò non sia possibile, in conformità agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, l'incompletezza della prova grava su colui che agisce in giudizio, ossia sul correntista.

In conformità a tali principi, sulla base delle allegazioni di parte attrice, il CTU ha riscontrato l'esistenza dell'affidamento chiarendo che è stato possibile individuare il limite dell'affidamento solo a far data dal 1989, non essendo possibile per il periodo antecedente ritenere il conto affidato in conseguenza dell'impossibilità di individuare il limite dell'affidamento, impossibilità che – come sopraesposto – grava sul correntista (vd. chiarimenti resi dal CTU all'udienza del 10.11.2022).

12.3. Infine, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, ritiene il Tribunale che:

- condivisibilmente con quanto affermato dal CTU, è sufficiente provvedere al bilanciamento delle



rimesse, non occorrendo procedere anche al relativo riordino (vd. verbale di udienza del 10.11.2022);

- occorre tener conto esclusivamente del contratto di apertura di credito, con esclusione dei rischi autoliquidanti (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 6 settembre 1997, n. 8662)

13. In conclusione, alla luce di quanto precede, deve essere presa in considerazione la tabella n. 8 allegata alla CTU, di talché la banca deve essere condannata al pagamento in favore di di € 195.180,28 oltre interessi legali dalla domanda (19.03.2013) al saldo.

**Il contratto di finanziamento chirografario n. 31.621.1049429**

14. Parte attrice ha domandato, stante il saldo positivo del contratto di conto corrente n. 7 per effetto del ricalcolo conseguente agli addebiti illegittimi posti in essere dalla banca convenuta, la nullità del contratto di finanziamento n. 31.601.1049429 di € 119.000,00 datato 4.11.2010 per difetto di causa concreta.

Su un piano generale ritiene il Tribunale che il contratto di mutuo utilizzato per ripianare debiti pregressi è valido essendo il mutuatario libero di scegliere come destinare le somme erogate, anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015, n. 17194).

Tuttavia, nel caso di specie è evidente l'esistenza di un collegamento negoziale tra il suddetto contratto di finanziamento ed il contratto di conto corrente n. 02667, atteso che il contratto di finanziamento trova la sua causa proprio nell'esistenza dell'esposizione debitoria relativa ai rapporti relativi al conto corrente n. 02667, sussistendo – cioè – sia l'elemento oggettivo (costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario) sia l'elemento soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, il quale assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 2, ordinanza 22 gennaio 2022, n. 9475).

Invero:

- il contratto di finanziamento è stato stipulato al preciso scopo di destinarlo al consolidamento delle seguenti esposizioni debitorie: i) € 94.170,23 per il fido di smobilizzo crediti di posizione n. 31.002.4300139 accordato da \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_; ii) € 24.931,72 per apertura di credito di conto corrente accordata dalla banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ (vd. doc. 4 allegato alla citazione);

- nell'estratto di conto corrente n. 02667 al 4.11.2010 si legge l'avvenuta contabilizzazione dell'importo di € 117.750,50 con la dicitura "erogazione finanziamento chirografario posizione n.



31.601.1049429” (vd. doc. 2 allegato alla citazione);

- il fatto che il contratto di finanziamento sia stato stipulato al fine di procedere all’eliminazione dell’esposizione debitoria del conto corrente per cui è causa è stato confermato dalla stessa banca convenuta la quale, nell’eccepire l’inammissibilità della domanda di parte attorea per le motivazioni di cui al par. 4 della motivazione, afferma che “il richiese l’erogazione del finanziamento agevolato, da destinare all’estinzione delle posizioni debitorie relative al rapporto di anticipo effetti e SBF n. 9 ed al conto corrente n. ovvero i rapporti per i quali pende il presente giudizio” (vd. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nonché pag. 32 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.), salvo poi sostenere che parte dell’importo mutuato è stato utilizzato per ripianare l’esposizione debitoria per “fido smobilizzo crediti, non interessato dalle contestazioni svolte dagli attori” (vd. pag. 9 della comparsa conclusionale), fido che – in ogni caso – è stato concesso sul conto corrente in contestazione e che, quindi, concorre nella complessiva esposizione debitoria risultante nel suddetto conto corrente (si tratta, invero, di un contratto di conto corrente promiscuo con affidamento ed anticipo RI.BA SBF).

Alla luce di ciò se il saldo debitore del conto corrente deriva dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, tali vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo, di talché, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), il contratto deve ritenersi nullo per mancanza di causa concreta.

In accoglimento della domanda attorea, pertanto, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto da parte attrice a titolo di rate corrisposte, pari ad € 63.302,99 (vd. doc. 8 allegato alla citazione) oltre interessi legali dalla domanda (19.03.2013) al saldo.

#### **Le domande relative al pegno e alla fideiussione**

15. In ragione della nullità del contratto di finanziamento deve essere dichiarata la nullità:

- del contratto di pegno concesso con atto del 20.10.2010 in quanto a garanzia del sopraesposto finanziamento (vd. doc. 10 allegato alla citazione), stante il carattere accessorio della garanzia ex art. 2784 c.c.;

- della fideiussione sottoscritta da in quanto rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario in esame (vd. doc. 7 allegato alla citazione), stante il carattere accessorio della garanzia ex art. 1939 c.c.

#### **La domanda avente ad oggetto l’illegittima segnalazione presso la centrale rischi della Banca d’Italia e presso il Crif**

16. Stante la nullità del contratto di finanziamento, deve ritenersi illegittima l’avvenuta segnalazione effettuata presso la centrale rischi della Banca d’Italia e presso il Crif.

17. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa di tale illegittima segnalazione costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e condiviso dall’instato Tribunale – quello per cui il danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi non è un danno *in re ipsa* dovendo lo stesso essere allegato e provato, coerentemente al disposto dell’art. 1223 c.c.,



applicabile anche in materia di responsabilità aquiliana ex art. 2056 c.c. (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. 1, 8 gennaio 2019, n. 207; Cass. civ., sez. 1, 6 marzo 2023, n. 6589 secondo cui “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente *in re ipsa* ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”).

In particolare, secondo parte della giurisprudenza di merito – condivisa dall’instato Tribunale – sul piano probatorio non è sufficiente la prova di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari finanziari a causa dell’illegittima segnalazione, occorrendo, altresì, la prova del beneficio economico che la parte avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (cfr. Tribunale Catanzaro, 22 maggio 2023, n. 791; Tribunale Brindisi, 20 maggio 2021, n. 768; Tribunale Catania, 12 giugno 2020, n. 2027; Tribunale Piacenza 9 ottobre 2020, n. 469; Tribunale Firenze 9 giugno 2020, n. 1333).

17.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova del danno subito essendosi limitata ad allegare che “il sig. (...) sin dalle prime segnalazioni è stato oggetto di monitoraggio da parte degli altri istituti con cui intrattiene rapporti ed in particolare con la (...) e con la Banca di (...)”, che “solo l’ottima reputazione acquisita (...) in una con l’assenza di qualsivoglia protesto o azioni esecutive ed in genere qualsivoglia sintomo di difficoltà, hanno impedito, quantomeno sino ad ora, la revoca degli affidamenti da parte delle altre banche” anche se “è un dato di fatto che lo scrivente difensore abbia dovuto intrattenere ed intrattenga rapporti continuativi con gli istituti di credito, ai quali ha dovuto spiegare le ragioni delle segnalazioni in questione e relazionare in merito agli sviluppo dell’attività difensiva”, che “ad oggi né il signor (...) né la di lui consorte e garante, (...) possono accedere a nuovo credito e nemmeno prestare fidejussioni in favore dei propri familiari” con conseguente blocco “di ogni margine di crescita della ditta e della possibilità di effettuare investimenti”, il che determinerebbe – secondo la prospettazione attorea – “un grave pregiudizio sia di carattere patrimoniale che all’immagine” (vd. pag. 22-23 dell’atto di citazione e pag. 21 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.).

Risultano in atti due mail inviate dalla banca (...), rispettivamente datate 12.09.2014 e 12.11.2014, nelle quali ha richiesto aggiornamenti in ordine alla situazione concernente lo sconfinamento in centrale rischi sul finanziamento oggetto di giudizio “trattandosi di segnalazione che merita particolare attenzione in fase di valutazione creditizia” (vd. doc. 27 allegato alla citazione), manifestando che, a causa di tale segnalazione, “inevitabilmente lo scoring non è positivo” (vd. doc. 28 allegato alla citazione).

Trattasi, tuttavia, di due mail dal contenuto generico, che – da un lato – non dimostrano la mancata concessione di finanziamenti e – dall’altro (e soprattutto) – non dimostrano quale beneficio economico l’attore avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli sarebbe stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.

#### **Le spese di lite**





18. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta.

Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (considerato il *decisum*), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € (€ per la fase di studio; € per la fase introduttiva; € per la fase di istruttoria/trattazione ed € per la fase decisionale), da distrarsi in favore dell'Avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario.

18.1. Le spese di CTU, come liquidate con decreto del 12.12.2017 e del 20.04.2023, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da  
e contro BANCA (già BANCA  
ogni altra domanda e

eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione nel conto corrente n. 02667 da parte della banca convenuta di interessi ultralegali, di interessi anatocistici e degli addebiti della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, condanna la banca convenuta alla restituzione in favore di di € 195.180,28 oltre interessi legali dalla domanda (19.03.2013) al saldo;

2) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, la nullità del finanziamento chirografario n. e, per l'effetto, condanna la banca convenuta alla restituzione in favore di di € 63.302,99 (vd. doc. 8 allegato alla citazione) oltre interessi legali dalla domanda (19.03.2013) al saldo;

3) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, la nullità del contratto di pegno concesso con atto del 20.10.2010 e della fideiussione rilasciata da ;

4) rigetta le altre domande formulate da parte attrice;

5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € per anticipazioni ed € per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario

6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta  
Teramo, 31.05.2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Laura Pasca  
(atto sottoscritto digitalmente)

